

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 19/11/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale ordinario di £ 250.000, emesso in data 23.01.1988 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo in data 24.01.2019, per l'importo di € 1.443,71. Afferma che, da un'analisi contabile, sarebbe emerso che la somma liquidata dall'intermediario è stata determinata secondo i saggi di rendimento della "serie Q", nonostante che la sovrapposizione dei timbri sul retro dei buoni renda *"difficilmente leggibili e poco trasparenti"* i rendimenti applicabili, generando confusione nei sottoscrittori. Aggiunge che la timbratura presente sul *"verso"* dei buoni non conterrebbe alcuna indicazione in ordine al rendimento, con riferimento al periodo successivo al 20° anno, restando perciò valida l'originaria dicitura. Ritiene di avere diritto alla liquidazione del buono, secondo le originarie condizioni riportate sul *verso* del titolo, con riferimento all'intero periodo di rendimento. Chiede, pertanto, che l'intermediario venga condannato a corrispondere la somma di *"€ 1.462,60, oltre interessi legali dalla data di rimborso del buono fruttifero postale fino all'effettivo soddisfo"*, oltre alla refusione delle spese della difesa tecnica.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*. Sotto il primo profilo, rileva che il *petitum* del ricorso in oggetto, riguardando i rendimenti del buono, atterrebbe a vizi genetici del negozio e si fonderebbe su un comportamento tenuto dall'intermediario nel 1987, al di fuori pertanto della competenza *ratione temporis* dell'Arbitro. A tale proposito, cita l'orientamento secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale*

data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)". Sul punto richiama la sentenza n. 3963 del 2019 della Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei buoni fruttiferi troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto nel 1987. A sostegno della propria ricostruzione, l'intermediario osserva altresì che il "*comportamento*" di cui si discute è relativo alla consegna del buono, cioè al momento in cui si sarebbe ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono. Né, a suo dire, varrebbe sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso, atteso che per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro dovrebbe farsi riferimento alle "*operazioni o comportamenti*" dell'intermediario e non, invece, al momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato.

Quanto al secondo profilo di incompetenza, l'intermediario sottolinea che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e che, con il d.lgs. n. 284 del 1999 relativo al "*Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", il legislatore avrebbe demandato a decreti del Ministro del tesoro, adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti, di stabilire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori, secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. Svolge, a tal fine, un'ampia ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità, riepilogando in ordine cronologico le norme speciali, dal DPR del 29.03.1973 n. 156 fino al D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003 n. 326, che ha disposto la trasformazione dell'Emittente in società per azioni.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario, rileva che esso è definito dall'art. 128 *bis*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, e dalla delibera n. 275 del 29 luglio 2008 del CICR. Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della medesima, sottolinea che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4, prevederebbero che all'Arbitro Bancario e Finanziario siano sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, restando perciò escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d.lgs. n. 58 del 1998. Asserisce, quindi, che, ancor prima della speciale disciplina che regola la materia, l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe principalmente dalla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari, categoria espressamente esclusa dall'ambito della cognizione (oggettiva) dell'Arbitro dalle relative Disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia. In definitiva, osserva che "*dal quadro normativo sopra delineato risult(erebbe) che i buoni postali fruttiferi e i prodotti della raccolta postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario*". Discenderebbe da ciò che le controversie in materia di buoni postali

fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nel perimetro della competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito, fa presente che i buoni appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986. Tali buoni sarebbero stati emessi su moduli cartacei della precedente serie "P", come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto. Precisa che la tabella del D.M. avrebbe stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Aggiunge di avere corrisposto al sottoscrittore "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM e indicato nelle tabelle allo stesso allegate e che l'art. 5 avrebbe previsto l'apposizione di un timbro contenente soltanto l'indicazione dei nuovi tassi e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, rimanendo quest'ultimo rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto. Reputa che il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in Gazzetta ufficiale, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite.

Inoltre, afferma che non si possa ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione di quanto stabilito per il periodo dal 21° al 30° anno e che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018. Contesta, infine, il riferimento alla sentenza n. 13979 del 2007 delle Sezioni unite, relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile. A supporto della sua posizione, richiama diversa giurisprudenza di merito, la sentenza n. 3963 del 2019 delle sezioni Unite e la sentenza del Tribunale di Milano del 07.1.2019, che avrebbe fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte. Chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, di respingerlo.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie "Q", emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 e rilasciato su modulo cartaceo riportante, sul fronte, la serie "P" non sbarrata e, sul retro, due timbri, indicanti la serie "Q/P". Il ricorrente contesta in particolare la scarsa leggibilità della tabella indicante i nuovi rendimenti per i primi 20 anni e il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

In via preliminare, il Collegio osserva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi.

Sull'incompetenza temporale, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che esse possano riguardare eventuali vizi genetici dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento di

liquidazione del titolo che deve aver luogo riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio osserva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile in termini di deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n. 144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, il Collegio osserva in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni "*deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto*" (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che "*la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato*" (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento al buono sottoscritto dal ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.

Nel caso di specie, il decreto di riferimento è quello del 13 giugno 1986, il cui art. 5 prevede che "*sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali*

fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio osserva che, per i primi 20 anni di vita del buono, parte resistente ha agito conformemente a quanto previsto dal menzionato decreto, apponendo sullo stesso sia la nuova serie di appartenenza (P/Q), che il timbro riportante i nuovi rendimenti per i primi 20. La timbratura, tuttavia, nulla dispone con riguardo al rendimento degli ultimi 10 anni. In questo caso, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono è indicante i nuovi rendimenti introdotti riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto e che il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere soltanto la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Collegio Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Collegio Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del rimborso va rimessa all'intermediario.

La richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS